



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2011
COM(2011) 24 definitivo

2011/0008 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), nel riesame intermedio parziale riguardante le importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea.

- **Contesto generale**

La proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nel febbraio 2007, il Consiglio aveva imposto, con regolamento (CE) n. 192/2007², dazi antidumping definitivi sulle importazioni di un polietilene tereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan, in esito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è conseguente all'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51

² GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

In data 25 febbraio 2010, la Commissione aveva aperto un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 192/2007, che imponeva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan, in esito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale.

- (1) La richiesta di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base era stata avanzata dal Comitato polietilene tereftalato (PET) di PlasticsEurope ("il richiedente"), in rappresentanza di 7 produttori dell'Unione.
- (2) Il campo di applicazione della domanda si limitava all'esame del dumping del solo produttore esportatore KP Chemical Group, formato da Honam Petrochemicals Corp. e da KP Chemical Corp. ("KP Chemical Group"), e a determinati aspetti del pregiudizio.
- (3) L'inchiesta di riesame ha dimostrato per KP Chemical Group l'esistenza di un margine di dumping a un livello *de minimis*. Non è stata trovata alcuna indicazione che tale margine *de minimis* non sarebbe stato di natura durevole, poiché risulta che il KP Chemical Group lavora a un tasso di utilizzazione degli impianti molto elevato (quasi il 100%). Il KP Chemical Group non prevede inoltre di aumentare la propria capacità di produzione nella Repubblica di Corea.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta per un regolamento che concluda il riesame intermedio parziale senza modificare le misure in vigore.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta compete esclusivamente all'Unione. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero appropriati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea³ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007⁴ del Consiglio sulle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, fra l'altro, della Repubblica di Corea. Per le società coreane con dazi individuali, i dazi in vigore sono pari a zero. Il dazio residuo è pari a 148,3 euro/tonnellata.

2. Richiesta di riesame

- (2) La richiesta di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base è stata avanzata dal Comitato polietilene tereftalato (PET) di PlasticsEurope ("il richiedente"), in rappresentanza di 7 produttori dell'Unione.
- (3) Il campo di applicazione della domanda si limitava all'esame del dumping del solo produttore esportatore KP Chemical Group, formato da Honam Petrochemicals Corp. e da KP Chemical Corp. ("KP Chemical Group"), e a determinati aspetti del pregiudizio.
- (4) Il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* indicanti che continuare a imporre misure dell'attuale livello zero non è più sufficiente a neutralizzare il dumping nocivo messo in atto da KP Chemical Group.

3. Apertura di un riesame intermedio parziale

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁴ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

- (5) Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano sufficienti prove per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁵, l'apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping praticato da KP Chemical Group e a determinati aspetti del pregiudizio da esso arrecato.

4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (6) Il prodotto in esame è il polietilene tereftalato (PET), con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica di Corea ("il prodotto in esame").
- (7) Il prodotto in esame, fabbricato e venduto sul mercato nazionale coreano, e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. Parti interessate

- (8) La Commissione ha avvisato ufficialmente il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori dell'Unione e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.
- (9) La Commissione ha inviato questionari al produttore esportatore e all'industria dell'Unione, ricevendone risposte entro i termini all'uopo stabiliti. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso gli stabilimenti di KP Chemical Corp., Repubblica di Corea; Honam Petrochemicals Corp, Repubblica di Corea; Novapet SA, Spagna; Equipolymers Srl, Italia; UAB Orion Global PET (Indorama), Lituania; UAB Indorama Polymers Europe, Lituania; UAB Neo Group, Lituania; La Seda de Barcelona, S.A., Spagna and M&G Polimeri Italia SpA, Italia.

6. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (10) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 ("periodo dell'inchiesta di riesame").

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

Valore normale

- (11) Riguardo alla determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno innanzitutto stabilito se le vendite complessive del prodotto in esame effettuate da KP Chemical Group sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite sul mercato interno si considerano rappresentative se il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5% del volume complessivo delle esportazioni verso l'UE. La Commissione ha accertato che le vendite interne di KP Chemical Group del prodotto interessato, considerato prodotto omogeneo non

⁵ GU C 47 del 25.2.2010, pag. 24.

suddiviso in tipi di prodotto diversi, erano avvenute in volumi complessivamente rappresentativi.

- (12) È stato anche esaminato se le vendite in quantità rappresentativa del prodotto interessato sul mercato interno potessero essere considerate come avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, calcolando la quota di vendite remunerative a clienti indipendenti sul mercato interno. Accertata una quantità sufficiente di vendite avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, è stato stabilito il valore normale in base al prezzo effettivo sul mercato interno delle vendite remunerative.

Prezzo all'esportazione

- (13) Poiché il prodotto in esame è stato esportato direttamente a un cliente indipendente nell'UE, il prezzo all'esportazione è stato stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

Confronto

- (14) Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica.
- (15) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per costi di trasporto, nolo e assicurazione, commissioni bancarie, di imballaggio e creditizi sono stati concessi adeguamenti laddove sia stato possibile accertare che fossero ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

Margine di dumping

- (16) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra valore normale medio ponderato e prezzo all'esportazione medio ponderato, come stabilito sopra.
- (17) Il margine di dumping così calcolato, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, è inferiore al 2% e va dunque considerato *de minimis* ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.

C. NATURA DUREVOLE DELLE CIRCOSTANZE

- (18) Come il precedente riesame intermedio, quale risulta dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio, anche l'attuale riesame intermedio indica per KP Chemical Group un margine di dumping a un livello *de minimis*.
- (19) Non esistono indicazioni in base alle quali poter dire che tale margine *de minimis* non sarebbe di natura durevole: risulta invece che KP Chemical Group opera a un tasso di utilizzazione degli impianti molto elevato (quasi il 100%). KP Chemical Group non prevede inoltre di aumentare la propria capacità produttiva nella Repubblica di Corea. KP Chemical Group ha invece acquistato uno stabilimento produttivo all'interno dell'UE ed è probabile che diminuisca le sue esportazioni dalla Repubblica di Corea.
- (20) Pertanto le circostanze in base alle quali è stato calcolato il margine di dumping in questa inchiesta possono essere considerate di natura durevole.

D. CHIUSURA DEL RIESAME

- (21) Alla luce di quanto precede, il presente riesame andrebbe chiuso senza modificare il livello del dazio applicabile a KP Chemical Group. In queste circostanze, non occorre affrontare i vari aspetti del pregiudizio.

E. PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI

- (22) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali, alla base della chiusura del presente riesame intermedio parziale. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. L'industria dell'UE ha presentato osservazioni, che tuttavia non sono state tali da modificare le suddette conclusioni.

F. DISPOSIZIONE FINALE

- (23) Il presente riesame viene chiuso senza modificare al regolamento (CE) n. 192/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea viene chiuso senza modificare le misure in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*